



PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI OLFATTOMETRICHE E MODELLI DI DISPERSIONE NEL TERRITORIO DI PERO AL FINE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO OLFATTIVO

Premesso che

Nel territorio del Comune di Pero sono presenti impianti ed aziende le cui attività potrebbero essere fonte di emissioni odorigene impattanti sull'ambiente circostante e sulla vita dei cittadini;

Considerato che

Sono state attivate tutte le misure possibili di controllo e monitoraggio attraverso opportune verifiche e l'invio di segnalazioni all'Agenzia di Tutela della Salute (di seguito "ATS") competente, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (di seguito "ARPA") e la Città Metropolitana di Milano anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini nel 2016 e, più frequenti, nel 2017.

All'interno del Politecnico di Milano - Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" il Laboratorio Olfattometrico opera nel settore dell'olfattometria dinamica e della valutazione della dispersione degli odori in campo industriale.

Per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 N. 382 consente all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato. Tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettorale n. 510/AG del 19/02/2014.

In data 14 maggio 2018 si è tenuto un incontro presso il Comune di Pero con il Politecnico di Milano - Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria "Giulio Natta" e le seguenti aziende: A2A Ambiente S.p.a., CAP HOLDING S.p.A, SEMP s.r.l. In detto incontro sono scaturite decisioni, in merito alle problematiche espresse, che s'intendono formalizzare nel presente Protocollo d'Intesa.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune di Pero, A2A Ambiente S.p.a., CAP HOLDING S.p.A, SEMP s.r.l. e Politecnico di Milano - Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria "Giulio Natta", come di seguito rappresentati:

- 1) Comune di Pero, C.F. 86502820151, Partita IVA 06721490156, con sede in Piazza Marconi n.2, rappresentato dal Sindaco Mariarosa Belotti;
- 2) A2A Ambiente S.p.A. con sede in Brescia, Via Lamarmora 230, C.F e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Brescia 01255650168, Partita IVA 01066840180 rappresentata da, in qualità di....., all'uopo delegato dalla Società;
- 3) CAP HOLDING S.p.A. con sede in Assago (MI) viale del Mulino n. 2 C.F e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano....., Partita IVA rappresentata da, in qualità di....., all'uopo delegato dalla Società;
- 4) SEMP s.r.l., con sede in Pero (MI), Via Archimede, 7, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano 989633, Cod. Fiscale e P. IVA 04130790159 rappresentata da, in qualità di....., all'uopo delegato dalla Società;



- 5) Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (*in seguito indicato come Politecnico*), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" Prof. Maurizio Masi autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n.510/AG del 19/02/2014

A2A Ambiente S.p.a., CAP HOLDING S.p.A, SEMP s.r.l. di seguito congiuntamente indicate come "Società"

Comune di Pero, A2A Ambiente S.p.a., CAP HOLDING S.p.A, SEMP s.r.l e Politecnico di Milano - Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" di seguito denominate congiuntamente come "Parti"

SENTITI

il Responsabile della Ricerca Prof. Selena Sironi che controfirma per accettazione il presente atto;

il Responsabile Gestionale del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" del Politecnico di Milano Sig. Samuele Paolo Bordogna che controfirma il presente atto.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'Intesa regola la collaborazione tra tutte le Parti interessate al fine di realizzare una campagna odorimetrica in base alla DGR 3018/2012.

L'attività è ispirata a principi di tutela del territorio e difesa della salute pubblica al fine di fornire al Comune di Pero, alle Società e agli organi di controllo uno studio di impatto olfattivo cumulativo, quale provvedimento necessario al fine di individuare le opportune strategie di intervento per poter raggiungere il condiviso obiettivo finale, ossia l'eliminazione degli odori percepiti sul territorio interessato, secondo quanto specificato nei seguenti articoli.

Art. 2 – Ruolo del Comune di Pero

Il Comune di Pero svolge un ruolo di promozione e di coordinamento del tavolo tecnico costituito dal Politecnico, le Società Firmatarie e gli enti preposti al controllo (ATS, ARPA, Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia).

Promuove il coinvolgimento della cittadinanza, attraverso incontri pubblici, raccolta di segnalazioni, restituzione dei risultati.

Non assume alcun onere economico per lo svolgimento delle indagini e la produzione di modelli, né per ogni altra attività che verrà svolta dal Politecnico, che riceverà incarico diretto dalle Società.

Art. 3 – Ruolo del Politecnico

Il Politecnico, oltre ad occuparsi delle indagini olfattometriche e della produzione dei modelli di dispersione, supporta il Comune di Pero rispetto al coinvolgimento dei cittadini, esemplificativamente attraverso incontri pubblici, curando la predisposizione dei moduli per le segnalazioni e per altre iniziative comunicative e/o informative che si rendessero necessarie.



Art. 4 - Impegni delle Società

Le Società si impegnano a:

1. Affidare l'incarico di effettuare le indagini olfattometriche e di produzione dei modelli di dispersione al Politecnico, sostenendone il costo, anche per l'attività di supporto che il Politecnico svolgerà nei confronti del Comune di Pero, così come indicato al precedente articolo 3.
2. Consentire al Politecnico di mettere a disposizione del Comune di Pero e degli enti preposti al controllo tutti i dati, documenti e informazioni che verranno prodotti dalla ricerca, anche nelle sue fasi intermedie.
3. Consentire la diffusione alla cittadinanza dei risultati dell'indagine.
4. A valle dei risultati di questa ricerca, se gli impatti dovessero rilevarsi significativi, valutare la possibilità di affidare a proprie spese al Politecnico un'ulteriore eventuale indagine tossicologica.

Art. 5 – Modalità di svolgimento della campagna odorimetrica e responsabilità dell'esecuzione della campagna

Il presente Protocollo di Intesa regola i termini, modalità e condizioni dell'incarico conferito dal Comune di Pero e le Società al Politecnico avente ad oggetto la valutazione dell'emissività odorigena e dell'impatto delle società sul territorio.

Il Responsabile dell'esecuzione dell'incarico per il Politecnico è la Prof.ssa Selena Sironi (di seguito "*Responsabile della Ricerca*") che in caso di necessità potrà far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo quanto previsto dal Regolamento delle Prestazioni per conto terzi del Politecnico di Milano.

Alle attività di cui al presente Protocollo di Intesa potranno presenziare congiuntamente sia personale del Politecnico che dell'ARPA /ATS, oltre che, con riferimento alle attività da svolgersi presso le singole Società, i referenti individuati dalle stesse. Le modalità e le tempistiche di tali presenze saranno previamente concordate fra i soggetti coinvolti, nel rispetto dei successivi articoli 9 (Salute e Sicurezza) e 10 (Aspetti Ambientali)

Lo studio si comporrà delle seguenti attività principali:

- esecuzione di tavoli tecnici aziendali e allargati (ARPA, ATS, consulenti tecnici del Comune di Pero e delle Società). Le riunioni permetteranno di coinvolgere le Società, di illustrare lo studio in essere e di determinare congiuntamente le emissioni convogliate (principalmente i camini di espulsione) e le sorgenti estese (le vasche di trattamento dei reflui) di ogni azienda coinvolta su cui eseguire lo studio;
- sopralluogo negli impianti;
- stesura dei piani di monitoraggio che includano i campionamenti da effettuare ed analizzare durante le successive campagne olfattometriche;
- esecuzione di n. 4 campagne olfattometriche, ossia prelievo di campioni gassosi odorigeni dalle sorgenti di odore degli Impianti e successiva determinazione della concentrazione di odore dei campioni mediante olfattometria dinamica, secondo normativa UNI EN 13725:2004, nei punti individuati nel piano di monitoraggio. L'indagine avrà lo scopo di determinare non solo la concentrazione, ma anche la portata di odore (ossia il prodotto fra concentrazione di odore e portata volumetrica emessa) di ciascuna delle sorgenti monitorate, puntuali (ad. es. camini, biofiltri) o areali (ad es. vasche). Il campionamento e la conseguente determinazione della portata di odore (OER) avverranno impiegando le tecniche più all'avanguardia studiate e validate grazie all'attività di ricerca specifica nel settore del Laboratorio Olfattometrico del Politecnico, in conformità alle normative vigenti del settore. La data prevista per l'esecuzione delle campagne olfattometriche verrà concordata



singolarmente con A2A Ambiente S.p.A., CAP HOLDING S.p.A e SEMP s.r.l e andrà confermata in funzione delle condizioni meteorologiche.

- stesura di 4 singoli rapporti di prova e relative relazioni olfattometriche. L'emissione del rapporto di prova e della relazione di merito relativa all'indagine olfattometrica avverrà entro un massimo di 15 giorni lavorativi dalla data del campionamento;
- elaborazione di 4 studi di impatto olfattivo mediante l'applicazione di uno specifico modello per la simulazione della dispersione delle emissioni. Tali studi verranno condotti a valle dell'attività di prelievo e analisi della concentrazione di odore emessa da ogni singolo impianto monitorato. Le analisi delle concentrazioni e di flusso di odore emessi dagli impianti monitorati in termini di unità odorimetriche al metro cubo e di unità odorimetriche al secondo verranno utilizzate come dati di input nel modello di dispersione. Per l'effettuazione dello studio modellistico saranno necessari i dati geometrici (tipologia di sorgente, orientamento, quota, diametro/sezione) e fisici (temperature e portate delle emissioni) relativi alle sorgenti da considerare. Tali dati dovranno essere forniti dalle aziende interessate entro 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta del Politecnico. Oltre ai dati emissivi, per la simulazione sono necessari i dati meteorologici (velocità e direzione del vento, umidità, temperatura, precipitazioni e radianza solare) di un anno completo, registrati con frequenza oraria (o superiore). Il lavoro comprenderà il reperimento e l'elaborazione dei suddetti dati meteorologici da parte del Politecnico. Tramite l'applicazione del modello di dispersione atmosferica è possibile simulare, sul territorio circostante la sorgente, la concentrazione in aria dell'inquinante odore emesso dalle sorgenti stesse, per ogni ora del dominio di tempo considerato, nonché di valutarne la ricaduta al suolo. Le concentrazioni simulate presso ciascun recettore saranno elaborate per calcolare i parametri sintetici (ad esempio valori massimi, medie annuali, medie giornaliere, percentili di concentrazione) da confrontare con specifici valori guida di riferimento di legge (DGR 3018/2012 di Regione Lombardia);
- elaborazione di uno studio di impatto olfattivo cumulativo mediante l'applicazione di uno specifico modello per la simulazione della dispersione delle emissioni. Tale studio darà conto dell'impatto cumulato dei quattro impianti sul territorio. A partire dalle singole elaborazioni di impatto olfattivo, lo studio di impatto cumulativo sarà disponibile entro 10 giorni lavorativi.
- consegna della relazione/rapporto finale dello studio.
- facoltà di richiedere, senza ulteriori costi, copia di tutta la documentazione attestante le attività, le misurazioni, i rapporti di prova, le relazioni olfattometriche e le valutazioni svolte dal Politecnico.

Le attività oggetto del presente Protocollo di Intesa saranno svolte presso il Dipartimento di chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" del Politecnico di Milano e presso gli impianti per le soli fasi di campionamento delle emissioni.

Art. 6 - Durata

Il presente Protocollo di Intesa avrà la durata di sei mesi, decorrenti dalla stipula e si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza.

Art. 7 – Proprietà intellettuale

Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività oggetto del Protocollo di Intesa non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali*



* "Brevetto": indica genericamente e non esaustivamente i brevetti per invenzione, per modelli di utilità, per disegno e modello industriale, i brevetti per novità vegetali le registrazioni dei programmi per elaboratore.

Art. 8 – Utilizzo dati ricerca

Il Politecnico potrà utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente art. 7, previa autorizzazione scritta del Comune di Pero e delle Società allo scopo di ricavare pubblicazioni di carattere scientifico e/o sviluppare tesi di laurea.

Documenti forniti dal Comune di Pero e dalle Società, studi ed esiti riservati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente art.7, possono essere utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea solo previa autorizzazione specifica e scritta da parte del Comune di Pero e delle Società.

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della ricerca che non siano, ai sensi del precedente art.7, sottoposti a riservatezza/segretezza, il Comune di Pero e le Società si impegnano a citare espressamente il Politecnico.

Il Politecnico non potrà' essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari

Il presente Protocollo d'Intesa, così come ogni documento inerente alla campagna odorimetrica, sarà trasmesso agli enti preposti al controllo (ATS, ARPA, Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia) per opportuna e dovuta conoscenza viste le competenze specifiche in materia di tutela ambientale e della salute pubblica.

Art. 9 – Salute e Sicurezza

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo di intesa, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo di Intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della sicurezza (DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

In particolare, il personale delle Parti chiamato a svolgere la propria attività presso le corrispettive sedi, prima di dare inizio all'attività debbono con presa d'atto prendere visione del DVR (documento di valutazione dei rischi) generale della struttura e specifico dei locali oggetto dell'attività, e congiuntamente collaborare con l'Addetto Locale alla Sicurezza per l'aggiornamento dello stesso alla luce di eventuali cambiamenti intervenuti. Nel caso che, per esigenze legate alla specifica attività, vengano introdotte nei locali Dipartimentali macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, impianti, prototipi o altri mezzi tecnici (cosa che richiede la stipula di apposite convenzioni e/o comodati d'uso), i RADRL dovranno verificare l'esistenza di requisiti di sicurezza adeguati e conformi alle normative, ai regolamenti e alle norme vigenti; nel caso di introduzione di agenti chimici, fisici o biologici, i RADRL dovranno verificarne la compatibilità con la struttura, gli impianti e/o i dispositivi di protezione collettiva esistenti al fine di un uso in completa sicurezza secondo la normativa vigente.

In ogni caso i RADRL dovranno provvedere all'aggiornamento del DVR.



Il RADRL competente del Politecnico di Milano e il soggetto di vertice del Comune di Pero e/o Società o loro delegati, dovranno verificare eventuali presenze di rischi da interferenze fra i lavori delle Parti nell'esecuzione delle attività e, in caso di sussistenza dei predetti rischi, le attività che prevedono dette interferenze potranno avere inizio solo successivamente all'elaborazione di un unico documento di valutazione degli stessi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 10 – Aspetti Ambientali

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali del Comune di Pero, delle Società o del Politecnico, i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.

In particolare, il personale delle Parti si impegna a:

- seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;
- in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza (conformi a quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i.), preventivamente sottoposte ai referenti del progetto;
- in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività.

In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, le Parti dovranno utilizzare per lo svolgimento delle attività mezzi ed attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità delle attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente formato in materia.

Infine, nel caso in cui il Comune di Pero e/o le Società siano certificate ISO 14001 o in possesso di registrazione Emas (Reg. 1221/2009), sono tenute alla trasmissione della seguente documentazione al personale del Politecnico coinvolto: politica ambientale, procedure/istruzioni operative concernenti la gestione degli aspetti ambientali significativi generati dalle attività svolte nell'ambito del contratto di ricerca, sia in condizioni normali che di emergenza.

Art. 11 – Danni

Il Comune di Pero e le Società esonerano il Politecnico da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose e all'ambiente dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo di Intesa causati dal proprio personale. Inoltre il Comune di Pero e le Società dovranno adottare durante lo svolgimento delle attività a cura del proprio personale prassi e procedure atte a prevenire tali accadimenti.

Art. 12 – Accordi tra Società e Politecnico

La regolamentazione dei rapporti di natura economica tra le Società e Politecnico verrà disciplinata mediante specifiche Lettere di Incarico, fatto salvo il rispetto e l'attuazione



di quanto disciplinato dal presente Protocollo di Intesa, che dovrà essere in esse richiamato.

Ogni Lettera di Incarico, inviata da ognuna delle Società al Politecnico durante il periodo di efficacia del presente Protocollo di Intesa, dovrà contenere i seguenti dati:

- Descrizione dell'attività da eseguire;
- Tempistica nella presentazione delle relazioni/rapporti di prova intermedie/i, se richieste/i, e finali; in alternativa potrà essere sottoscritto fra le Parti un verbale di fine lavori;
- Corrispettivo, altri eventuali costi diretti, termini e scadenza dei pagamenti, dettagli per la fatturazione;
- Luogo di esecuzione delle attività;
- Referenti per parte della Società.

Il Corrispettivo indicato in ogni singola Lettera di Incarico sarà determinato in accordo con quanto specificato nell'art. 9 del Regolamento delle Prestazioni per conto terzi emanato con Decreto Rettoriale n. 510/AG del 19.02.2014.

Il Politecnico emetterà fattura/e secondo termini e modalità specificate nella singola Lettera di Incarico.

A seguire, ogni Società provvederà ad effettuare i versamenti, entro 30 giorni data fattura, al Politecnico Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" sul Conto Corrente n.000001710X82 cod. ABI 05696, cod. CAB 01620, cod. CIN T, cod. SWIFT POSOIT22, cod. IBAN IT16T0569601620000001710X82 presso la Banca Popolare di Sondrio, Ag. 21, c/o Politecnico di Milano, Via E. Bonardi n. 4, 20133 Milano, intestato al Politecnico Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta", specificando la causale.

Art. 13 – Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano

Il Comune di Pero e le Società si impegnano a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice di Comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano, di cui alla L. 6/11/2012 n. 190, durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto.

Il codice è disponibile sul sito del Politecnico di Milano all'indirizzo <http://www.normativa.polimi.it>

Art. 14 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Protocollo di intesa, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 15 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131.

Art. 16 – Modalità di stipula

Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico con apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii..

Art. 17 – Trattamento dati



Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente Protocollo di Intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del Protocollo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo sono il Comune di Pero, A2A Ambiente S.p.A., CAP HOLDING S.p.A., SEMP s.r.l., come sopra individuate, denominate e domiciliate. Per il Politecnico il delegato/autorizzato del titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile Gestionale.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 18 – Sito Web

Il Politecnico può liberamente utilizzare il titolo della ricerca del presente Protocollo di Intesa, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall'Ateneo, che potrà essere pubblicato con riferimento al Comune di Pero, A2A Ambiente S.p.A., CAP HOLDING S.p.A., SEMP s.r.l., nel sito Web del Politecnico medesimo. Il Politecnico può altresì inserire il nome del Comune di Pero, A2A Ambiente S.p.A., CAP HOLDING S.p.A., SEMP s.r.l., senza riferimenti alla ricerca effettuata, in un elenco dei committenti dell'Ateneo, che potrà essere pubblicato nel sito Web dell'Ateneo.

Milano,

Politecnico di Milano
Dipartimento di Chimica, Materiali e
Ingegneria Chimica "Giulio Natta
Il Direttore
Prof. Maurizio Masi

Il Responsabile della Ricerca
Prof.ssa Selena Sironi

Il responsabile Gestionale
Sig. Samuele Paolo Bordogna

Pero,

Comune di Pero
Il Sindaco
Maria Rosa Belotti

Brescia,
A2A Ambiente Spa

Assago
CAP HOLDING SPA

Pero,
SEMP srl